



COMUNE DI GENOVA

**ORDINE DEL GIORNO
APPROVATO ALL'UNANIMITA'
DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 20 MAGGIO 2014**

Oggetto: Innalzamento percentuale minima di frutta nei succhi e bevande analcoliche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito della sollecitazione seguente pervenuta dalla Coldiretti che dice:

“In un momento di grave crisi in cui il nostro Paese è alla ricerca di azioni e risorse per il rilancio dell'economia e della crescita occupazionale, il *Made in Italy* e, in particolare, quello agroalimentare, è universalmente riconosciuto come straordinaria leva competitiva “*ad alto valore aggiunto*” per lo sviluppo del Paese.

L'agroalimentare *Made in Italy*, soprattutto per le Regioni dell'Italia meridionale, rappresenta una voce importante che contribuisce alla coesione sociale, attraverso l'offerta di occasioni ed il miglioramento delle condizioni di lavoro.

L'economia sviluppata dal settore degli agrumi, in particolare quella delle arance - la cui coltivazione, nella sola piana di Gioia Tauro, supera i 9.300 ha - costituisce anche un'opportunità per sottrarre terreni ed attività alla criminalità organizzata.

La stessa coltivazione degli agrumeti rappresenta, anche e soprattutto, un fattore determinante per mantenere integro e sicuro il territorio, prevenendo i fenomeni di dissesto idrogeologico e conferendo alle zone rurali interne quella forte connotazione paesaggistica che le diversifica e le rende uniche nel variegato contesto delle aree mediterranee del nostro Meridione.

I prodotti alimentari a base di arancia, in particolare le bibite la cui denominazione commerciale fa riferimento, anche in termini di fantasia, al nome dell'arancia o che a tale frutta si richiama e che attualmente sono immessi in commercio, spesso non riflettono qualità e trasparenza, riducendo al minimo il prezzo riconosciuto all'agricoltore e, soprattutto, le caratteristiche attese per un consumo salutare.

Anche l'articolo 23 del Regolamento (CE) 17 dicembre 2013, n.1308/2013, recante *Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli*, ha riconosciuto attraverso appositi programmi di promozione della frutta nelle scuole, l'importanza dell'integrazione nutrizionale di frutta nel regime dietetico, in particolare, dei bambini che frequentano scuole materne ed istituti di istruzione primaria e secondaria.

L'articolo 4 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719, *Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi*, prevede che le bibite analcoliche, vendute con il nome di uno o più frutta a succo o recanti denominazioni che a tali frutta si richiamino, debbono essere preparate con il succo naturale concentrato o liofilizzato o sciroppato del frutto o della frutta di cui alla denominazione e debbono avere, per ogni 100 cc., un contenuto di succo naturale non inferiore a gr. 12 o della quantità equivalente di succo concentrato o liofilizzato o sciroppato. La percentuale complessiva del succo contenuto deve essere riportata in etichetta.

Nello stesso verso, l'iniziale articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, recante *"Disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia"*, ha disposto che le bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale derivino dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, non possono essere colorate se non contengono anche succo di agrumi in misura non inferiore al 12 per cento.

Ritenuto di dover procedere, per ragioni di trasparenza e tutela dei consumatori, a rideterminare la percentuale minima di succo di frutta nelle bibite, con gli articoli 8, commi 16, 16-bis e 16-ter, del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, recante *"Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute"*, convertito in legge con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è stato disposto un obbligo di incremento della percentuale di succo naturale di frutta nelle bevande analcoliche a base di frutta ai fini della commercializzazione e denominazione delle stesse.

La disposizione, nella versione originaria contenuta nel decreto legge, è stata notificata alla Commissione europea come *"regola tecnica"* ai sensi della direttiva 98/34/CE ed è stata oggetto di osservazioni critiche, in considerazione della potenziale lesività delle misure introdotte a livello nazionale sulla libera circolazione delle merci.

L'innalzamento del contenuto di frutta potrebbe poi agire su diversi piani: da un lato, potendo costituire un punto integrante a sostegno di un'educazione alimentare che valorizza i principi della dieta mediterranea e le sue funzioni di contrasto all'obesità; dall'altro lato, potendo contribuire alla salvaguardia ed alla crescita del patrimonio produttivo ed ambientale del settore degli agrumi, incentivando, soprattutto in zone ad alta tensione sociale, l'occupazione attiva e trasparente.

Sotto il primo profilo, dalla società emerge con sempre maggior intensità una domanda di trasparenza e di verità: in particolare in ambito agroalimentare, i cittadini chiedono che i prodotti in commercio restituiscano quanto promettono, sia in termini di "gradimento", che dal punto di vista della salubrità e delle ricadute sulla salute.

L'innalzamento della percentuale di frutta nelle bevande, considerato il consumo stimato di cinquantamila chili di vitamina C in più all'anno da parte dei consumatori, concorrerebbe a migliorare concretamente la qualità dell'alimentazione ed a ridurre le spese sanitarie dovute alle malattie connesse all'obesità in forte aumento.

D'altra parte, risulterebbe consolidato il ruolo del *Made in Italy* agroalimentare con i suoi effettivi e potenziali benefici in termini di occupazione e crescita per il Paese e per la

comunità. Nel mezzogiorno, nello specifico, l'agroalimentare può costituire il nerbo di un nuovo modello di sviluppo e di coesione territoriale.

La modifica proposta risponde pienamente, tra l'altro, a ristabilire condizioni di equità della filiera, posto che un litro di aranciata con il 12 per cento di succo naturale contiene oggi soltanto 3 centesimi di euro di arance ed è venduta ad un prezzo 50 volte superiore. Ogni punto percentuale, oltre il 12 per cento, corrisponde all'utilizzo di 250.000 quintali di arance, pari ad oltre 1000 ha di agrumeto."

Ritenuta necessaria un'azione comune a sostegno della verità, della trasparenza e dell'equità della filiera;

Premesso che la Federazione Provinciale Coldiretti di Genova ha lanciato una campagna finalizzata alla condivisione da parte del Comune dell'azione per l'innalzamento del contenuto succo di frutta nelle bibite analcoliche, vendute con il nome di frutta a succo, a tutela del "*Made in Italy*" agroalimentare, della trasparenza delle etichettature e della equità delle filiere;

Considerato che il Consiglio Comunale condivide le motivazioni ed i contenuti della proposta di ordine del giorno presentata dalla Coldiretti;

Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento per il funzionamento del Consiglio;

Vista la necessità di tutelare gli interessi delle imprese della filiera agroalimentare del nostro Comune.

A tal fine

SI IMPEGNA

ad intraprendere e chiede di intraprenderle da parte della Giunta iniziative per:

sollecitare il Parlamento ad approvare un apposito emendamento diretto a rendere effettivo l'innalzamento della percentuale minima di frutta nei succhi e bevande analcoliche dall'attuale 12% al 20%, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza.

Proponenti: Putti (MOV5STELLE); Balleari (PDL); Bruno (FEDER. SIN.); Caratozzolo (PD); De Benedictis (GRUPPO MISTO); Pastorino (SEL); Pignone (LISTA DORIA); Musso Vittoria (LISTA MUSSO); Rixi (LEGA NORD).